

638/14/7

COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE MOSTRE  
MERCATO

DI COSE USATE E DI ALTRI TEMPI  
(MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO)

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
DI C.C.  
N° 39 DEL 26.5.97

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F. L. CANDIER

MUNICIPIO DI S. STINO DI LIVENZA

Si certifica che il presente ri-  
masso affisso all'Albo Pretorio  
di questo Comune dal 30.07.97  
al 14.07.97

IL MESSO COMUNALE

*F. Nicoletti*



REGOLAMENTO COMUNALE PER LE MOSTRE MERCATO  
DI COSE USATE E DI ALTRI TEMPI  
(MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO)

Art. 1

~~1. L'istituzione e le modalità di svolgimento, sia di luogo che di orario, dei mercatini di cose usate e d'altri tempi sono deliberati dalla Giunta comunale. ANNULLATO CON ORDINANZA DEL CO.ES.C. N° 1283/AD DEL 9.6.1997.~~

2. Detti mercatini devono normalmente svolgersi con cadenza non inferiore al mese con riferimento comunque alle diverse specializzazioni merceologiche.

Art. 2

1. La partecipazione al mercatino è consentita agli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale ed ai soggetti in possesso dell'iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio per la prescritta categoria merceologica, nonché autorizzazione commerciale per la vendita di prodotti oggetto del mercatino stesso.

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1 possono altresì partecipare - ai sensi della L.R. 9.3.1995 n. 8 - i soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono e scambiano oggetti in modo del tutto sporadico e/od occasionale.

3. Per partecipare al mercatino gli operatori interessati dovranno presentare comunicazione al Sindaco dalla quale risulti il titolo di partecipazione (commerciante professionista, operatore iscritto al R.E.C., operatore non professionale).

4. Alla istanza, nella quale ciascun richiedente dovrà preventivamente fare dichiarazione ai sensi dell'art. 126 del T.U.L.P.S. 18.6.1931 n. 773, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) Commercianti professionisti: copia della autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio;
- b) operatori iscritti al R.E.C.: copia del certificato di iscrizione;
- c) operatori non professionali: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti la condizione di venditore non professionale e di non essere soggetto tenuto a contabilità I.V.A.; modulo da richiedere al proprio Comune di residenza (ovvero al Comune di Venezia per i residenti in altra Regione) come previsto dall'allegato b) alla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1842 del 23.4.1996, nonché un elenco contenente l'indicazione dei beni, suddivisi per categorie, che si intendono porre in vendita; detto elenco verrà vistato unitamente al modulo di cui sopra e rimarrà nella disponibilità dell'operatore per eventuali successivi controlli.

Art. 3

1. I mercatini hanno come oggetto il commercio di cose vecchie, oggettistica antica, fumetti e libri, stampe d'epoca, oggetti da collezione, hobbistica di cose vecchie e antiche in genere, oggetti d'antiquariato e/o materiale vario di epoca non recente.

2. Durante le manifestazioni di cui sopra, all'interno dell'area interessata, è vietata ogni altra forma di commercio in contrasto con le specializzazioni merceologiche elencate al comma precedente.

Art. 4

1. I mercatini possono essere istituiti in ogni giorno della settimana con il seguente orario:

- a) da aprile a settembre: dalle ore 8.00 alle ore 21.00;
- b) da ottobre a marzo: dalle ore 8.00 alle ore 19.00.

Il Sindaco può, con propria ordinanza, stabilire orari diversi qualora sussistano motivate esigenze di mercato ovvero la manifestazione coincida con altre manifestazioni a carattere locale e/o zonale.

2. L'occupazione del posteggio deve essere effettuata non prima delle ore 7.00 e non oltre le ore 9.00.

3. Il posteggio non potrà essere lasciato prima delle ore 18.00.

In caso di abbandono prima di tale termine il posteggio stesso non potrà essere rioccupato del titolare.

4. In concomitanza con il mercatino il Sindaco può, con propria ordinanza, concedere deroghe all'orario di apertura dei negozi ed esercizi di vendita al dettaglio.

Art. 5

~~1. Le dimensioni dei posteggi sono stabilite dalla Giunta comunale con il provvedimento istitutivo e/o regolamentare di cui all'art.~~

~~1. ANNULLATA CON ORDINANZA DEL CO. RE. CO. N° 1173/AP DEL 9.6.1992.~~

2. I posteggi assegnabili a commercianti soggetti ad iscrizione al registro degli esercenti il commercio e/o titolari di autorizzazione sono stabiliti nella misura del 50%; il rimanente 50% è assegnato a venditori non professionali.

3. E' comunque autorizzabile l'occupazione dei posteggio nella percentuale superiore al 50% qualora il numero di domande non raggiunga la quota minima prevista per l'occupazione di tutti i posteggi riservati alla categoria.

4. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è redatta dal Responsabile dell'Ufficio Commercio del Comune sulla base dell'anzianità di frequenza al mercatino assegnando un punto per ogni presenza riscontrata nelle precedenti edizioni; In caso di parità si procede mediante sorteggio.

Art. 6

1 - Per la vendita nell'ambito del mercatino di opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla Legge 20.11.1971 n. 1062 è sempre necessaria l'autorizzazione prevista dall'art. 1 della Legge 28.3.1991 n. 112 e relativa iscrizione al R.E.C.

#### Art. 7

1. Durante lo svolgimento del mercatino è fatto divieto di:
  - a) Insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo il posto occupato; a fine vendita l'area occupata e circostante il posteggio deve essere lasciata in perfetto ordine e pulita;
  - b) turbare il tranquillo svolgimento delle attività di scambio e di contrattazione in genere;
  - c) vendere al di fuori del posteggio assegnato, anche se con merce a mano, ed occupare posteggi non assegnati;
  - d) infastidire i passanti con richiami insistenti, molestie e altri modi similari;
  - e) usare strumenti sonori ovvero diffusori e/o amplificatori di voci.
2. L'uso del posteggio è riservato esclusivamente all'assegnatario che non può cederlo ad altri neppure parzialmente e/o temporaneamente.
3. E' vietato lo scambio di posteggi tra singoli concessionari.

#### Art. 8

- 1 - La vigilanza è svolta dal personale del servizio di Polizia municipale.
2. Per la verifica della vetustà e regolarità degli oggetti esposti ed in vendita, ovvero della non corrispondenza ai requisiti merceologici del mercatino, la Polizia Municipale può avvalersi di esperti previamente nominati ausiliari di Polizia Giudiziaria.

#### Art. 9

- 1 - Le infrazioni al presente Regolamento saranno accertate e sanzionate ai sensi delle disposizioni di Legge e Regolamento vigenti in materia di commercio su aree pubbliche.
2. Per le violazioni non altrimenti sanzionate si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000 ai sensi della Legge 689/1981.
3. L'operatore non professionale che dichiara il falso sarà altresì perseguito ai sensi delle leggi penali in vigore; in tal caso non potrà più accedere a manifestazioni di simile tipologia nel territorio Regionale.
4. In caso di infrazione alle prescrizioni del comma precedente il Responsabile del Servizio, entro 15 giorni, invia copia del verbale al Comune che ha rilasciato l'apposito modulo di partecipazione ed alla Giunta Regionale per i provvedimenti di conseguenza.

#### Art. 10

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento è fatto esplicito riferimento alla Legge 28.3.1991 n. 112, al D.M. 4.6.1993 n. 248 ed alla Legge Regionale 9.3.1995 n. 8.